



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCILLA GATT

Seduta del 18/10/2017

FATTO

Estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 16.12.2016, un contratto di finanziamento, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 24.01.2012, **il ricorrente**, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario in sede di reclamo, si rivolge all'Arbitro, contestando la mancata retrocessione di:

- a) quote di commissioni finanziarie non maturate;
- b) commissioni accessorie.

Costitutosi, **il resistente** eccepisce la trasparenza delle condizioni economiche descritte nel regolamento contrattuale e, inoltre, la non rimborsabilità della provvigione versata all'intermediario perché compresa, sì, nelle commissioni di intermediazione ma esauritasi in una fase preliminare e prodromica alla concessione del prestito.

Con riferimento alle quote di commissioni bancarie, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva nonché la relativa natura *up front*.

Quanto al premio assicurativo, eccepisce l'avvenuto rimborso di euro 797,91.

Conclude per il rigetto del ricorso.



DIRITTO

Con riguardo al punto a), relativo alla richiesta di rimborso delle **commissioni finanziarie** non maturate, intendendo per tali quelle **bancarie** e di **intermediazione**, si rammenta l'ormai consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui, nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti a esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up-front*) e quali maturino nel corso dello svolgimento del rapporto (costi *recurring*).

A tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi *recurring* addebitati al cliente in una percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa (cfr. **Coll. Coord. nn. 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016**).

Tuttavia, in assenza di una chiara ripartizione tra oneri *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare, secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. anche **Coll. Coord. nn. 6167/2014; n. 1003/2016; 10017/2016; 10035/2016**).

Nel caso di specie, il contratto dedotto in giudizio non descrive chiaramente quali siano i costi *up front* e quali quelli *recurring* in riferimento alle suddette commissioni e, pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione di euro 81,30 a titolo di commissioni bancarie, e di euro 3.423,84 a titolo di commissioni di intermediazione.

Con riguardo al punto b), relativo alla richiesta di commissioni **accessorie**, il Collegio, considerato il significato ampio dell'espressione utilizzata ed anche le eccezioni sollevate dall'intermediario, ritiene di potervi includere la richiesta di oneri **assicurativi** non corrisposti.

Riguardo a questi ultimi, si rammenta il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, **Coll. Roma n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014**), secondo cui nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota degli oneri assicurativi non maturati nel tempo, e ciò sia quando le condizioni contrattuali stabiliscano la non ripetitività *tout court* dei medesimi, in caso di estinzione anticipata dello stesso sia quando non risultano prodotti agli atti documenti che attestino l'accettazione da parte del ricorrente di criteri di calcolo del rimborso degli oneri assicurativi in caso di estinzione anticipata, alternativi a quello proporzionale (cfr. **Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011**).

Pertanto, nel caso di specie, riconosce al ricorrente il diritto alla restituzione di euro 142,59.

In conclusione, in riferimento ai punti a) e b) va riconosciuta la somma complessiva di 3.647,74 euro.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.647,74.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI